



COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **91** del **30-11-21**

Sessione Straordinaria di Prima convocazione -Seduta Pubblica

Oggetto: MOZIONE PROMOSSA DALLA CITTA' DI MONSELICE PER L'INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DEL CSS NELLE AREE PROTETTE.

L'anno **duemilaventuno** addi **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:15**, presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Cognome e nome	Presenza	Cognome e nome	Presenza
CORSO FRANCESCO	P	GALLANA LAURA	P
FERRARETTO SIMONE	A	BIANCHIN ALESSANDRO	P
BONATO ERICA	P	BELLUCO RENZO	A
BUSON ANTONELLA	A	BONATO GIOVANNA	P
FERRARETTO VANNJ	P	GREGGIO ALESSANDRO	P
ROVARIN SILVIA	P	PAPA STEFANO	A
NICOLINI VALTER	P		

Assiste alla seduta: Trivellato Sandra SEGRETARIO COMUNALE del Comune.

Il Presidente CORSO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Vengono designati i tre scrutatori Sigg.

FERRARETTO VANNJ
BIANCHIN ALESSANDRO
GREGGIO ALESSANDRO

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to CORSO FRANCESCO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Trivellato Sandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 124 TUEL – D.Lgs. 267/00

N. _____ Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Comunale il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Trivellato Sandra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO AMMINISTRATIVO

Baone, addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Mozione promossa dalla Città di Monselice per l'introduzione del divieto di utilizzo del CSS nelle aree protette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il centro storico di Monselice (il cui Comune conta circa 17.400 abitanti) è collocato nell'angolo sud orientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, alle pendici del Monte Ricco e tutt'intorno al Colle della Rocca, autentico museo a cielo aperto con dimore storiche, il Santuario giubilare delle Sette Chiese e il Mastio Federiciano sulla sommità;
- il Parco Regionale dei Colli Euganei è stato istituito con L.R. 10.10.1989 n. 38; il Parco comprende, totalmente o in parte, il territorio di 15 Comuni e si estende per 18.694 ettari. Sono presenti i maggiori rilievi collinari della Pianura Padana che si ergono, nettamente isolati, a sud-ovest di Padova (la massima elevazione, il Monte Venda, raggiunge quota 601 m). La particolare ubicazione e la genesi vulcanica, i diversi orizzonti climatici, la presenza attiva dell'uomo fin dai tempi più remoti, rendono il Parco unico per le sue ricchezze naturali, paesaggistiche, ambientali, culturali ed artistiche. Con la legge istitutiva e il Piano Ambientale, il Parco si è dotato di adeguati strumenti per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per l'incremento dello sviluppo economico e sociale del suo territorio in una logica di sostenibilità;
- il Parco Colli Euganei fa parte della rete Natura 2000 Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco, area caratterizzata dalla presenza di un sito tutelato dall'UNESCO, ossia il Lago della Costa di Arquà Petrarca;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- nel territorio comunale di Monselice ha sede la Cementeria di Monselice, impianto industriale di proprietà di Buzzi Unicem S.p.A. per la produzione di clinker e leganti idraulici, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale della Provincia di Padova n° 223/IPPC/2013 del 13 settembre 2013 e ss.mm.ii. (di seguito "A.I.A."), che insiste nell'ambito del Parco Regionale dei Colli Euganei e, segnatamente, all'interno delle "Aree di riconversione fisica e funzionale" di cui all'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito, "N.T.A.") del Piano Ambientale (di seguito, "PA") del Parco, in zona classificata urbanisticamente in parte come industriale D4, zona industriale per i cementifici ed in parte in zona agricola E2, attività zona impropria n° 15 insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri;
- il Piano Ambientale del Parco, PA, adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei n° 1 in data 6 maggio 1994, qualifica il cementificio come impianto produttivo "ad alto impatto ambientale" e ne prescrive l'assoluta incompatibilità con le finalità del Parco (art. 19, co. 1, lett. c), ponendo l'obiettivo della "rimozione degli impianti e delle infrastrutture incompatibili esistenti" all'interno del Parco e della "cessazione delle relative attività" (art. 3, comma 2, lett. b) N.T.A.);

CONSTATATO CHE:

- nel 2017 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha ricordato come "la l.r. n. 38/1989, istitutiva dell'Ente Parco, di per sé non persegue meri fini di conservazione dell'esistente, ma assolva a finalità di recupero e di ricomposizione all'interno della cornice ambientale dei Colli Euganei, prefigurando l'esercizio, da parte dell'Ente stesso, di un'azione amministrativa avente ad oggetto l'attenuazione degli eventuali effetti negativi sull'ambiente ingenerati dall'esistenza di determinate attività produttive che, come nel caso dei cementifici, sono notoriamente contraddistinte da un elevato impatto sul territorio circostante", e ha chiarito come sia il Piano Ambientale "lo strumento previsto dalla legge per prescrivere la cessazione, la riconversione o la delocalizzazione degli impianti produttivi", secondo quanto "si ricava expressis verbis dall'art. 9, secondo comma, lett. e), della l.r. n. 40/1984, a tenor del quale il Piano Ambientale, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella l.r. n. 40 cit., nonché nella legge istitutiva del parco o riserva regionali, determina i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche

incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva”, precisando che, essendo il Piano *“uno strumento di armonizzazione tra le esigenze di tutela paesistico-ambientale e le esigenze socio-economiche del contesto, non si vede perché esso non possa occuparsi della delocalizzazione degli impianti produttivi”* (cfr. T.A.R. Veneto, sent. 29.08.2017, n. 809);

CONSTATATO ALTRESÌ CHE:

- ARPAV ha effettuato analisi sui terreni nelle aree di ricaduta dei fumi della Cementeria, all'interno della scuola “G. Cini” e sul sentiero del Monte Ricco registrando superamenti della soglia di contaminazione delle diossine e alte presenze di PCB e IPA;
- l'eventuale introduzione del CSS comporterebbe un aumento, di un fattore pari ad almeno 100, della percentuale di cloro (anticipatore della diossina) contenuta nel combustibile, rispetto all'attuale PET-Coke, a causa dell'elevata quantità di plastica presente nel rifiuto indifferenziato, oltre a presentare un maggiore rischio di emissioni di metalli pesanti, con caratteristiche tossiche e cancerogene;
- nelle immediate vicinanze del camino della Cementeria sono presenti attività agricole di pregio, vigneti ed uliveti, e a soli 1.800 metri insiste il Laghetto di Arquà Petrarca, sito protetto dall'UNESDCO nonché unica risorsa per i preziosi fanghi naturali destinati alle cure termali del distretto euganeo;

PRESO ATTO CHE:

- la recente sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 novembre 2021 (C 315-20) ha stabilito che *“il regime giuridico applicabile alle spedizioni di rifiuti dipende dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale”* e pertanto anche il CSS, indipendentemente dalle sue possibili classificazioni (*“end of waste”* o *“CSS rifiuto”*), essendo prodotto da impianti “TMB” che trattano prevalentemente rifiuti urbani, è assoggettato all'applicazione del principio di autosufficienza e prossimità ed il suo uso deve quindi avvenire secondo la pianificazione impiantistica indicata nel Piano Regionale Rifiuti;

TENUTO CONTO CHE:

- la Regione Veneto ha deliberato il 25 ottobre 2021 (DGR n. 1458, Bur n. 147 del 05/11/2021) il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- secondo i contenuti dell'allegato A0 del Piano Regionale l'incenerimento del CSS è previsto solo presso l'impianto di Fusina (VE) (cfr. par. 1.1.3 – pag. 55) e che *“Il Piano non prevede ulteriore fabbisogno di incenerimento per quanto riguarda i rifiuti urbani. La capacità impiantistica necessaria resta quella del precedente piano, con l'unica differenza della previsione di efficientamento delle linee obsolete di impianti esistenti”* (pag.20);
- pertanto è da ritenersi escluso che l'introduzione del CSS nel processo produttivo della Cementeria Buzzi di Monselice possa ritenersi funzionale a soddisfare le esigenze della pianificazione regionale;

CONSIDERATO CHE:

- nel Piano Regionale sono indicati specifici vincoli alla localizzazione ed all'ampliamento degli impianti di trattamento e di incenerimento, al fine di salvaguardare il patrimonio storico ed ambientale della Regione Veneto; in particolare è precisato che:
 - *“Allo scopo di ridurre gli impatti sulla popolazione e sulle componenti ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti la pianificazione vigente, sulla base delle evidenze derivanti dall'analisi dei fabbisogni regionali di trattamento rifiuti, ha quindi stabilito di ottimizzare la gestione rifiuti nel territorio regionale, valorizzando e ammodernando l'impiantistica già presente, incentivando la realizzazione di impianti di recupero e riciclaggio soprattutto per le frazioni che evidenziano un fabbisogno regionale, limitando contestualmente la realizzazione o l'ampliamento di impianti di smaltimento, quali inceneritori e discariche”* (punto 3.7, pag.88);
 - *“nell'attuazione di qualsiasi articolo della presente normativa di Piano non dovranno venire coinvolti nelle trasformazioni habitat o specie tutelati nei siti della rete Natura 2000”* (art. 23 pag.37), come è appunto il Monte Ricco adiacente la Cementeria di Monselice;

- *“E’ esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree: Rete ecologica regionale tra le quali le aree nucleo, costituite dai siti della Rete Natura 2000 (Dir 2009/147/CE e 92/43/CEE) e dalle aree naturali protette (L.394/1991 - art.26 del PTRC); (...) Le riserve naturali istituite, ai sensi dell’art. 8 della L. 394/91”;* specificando che *“ Nel territorio regionale sono presenti: il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il Parco Regionale della Lessinia, Parco Regionale del Sile, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Regionale Dolomiti d’Ampezzo, Parco Regionale del Delta del Po”.* (aree classificate non idonee. Pagina 201, par 1.1.3, criteri di esclusione);
- pertanto è confermato che anche i contenuti del nuovo Piano Regionale sono coerenti con gli indirizzi del Piano Ambientale, ed in particolare ai contenuti dell’art. 19 in ordine alla “incompatibilità” degli impianti ad alto impatto ambientale rispetto alle esigenze primarie di salvaguardia ambientale dei luoghi protetti;

RILEVATO CHE:

- in risposta all’interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001543/2021, la Commissione europea afferma senza mezze misure che il principio di non arrecare danno significativo si applica non solo agli inceneritori, ma anche ai cementifici che co-inceneriscono i rifiuti. In altre parole, queste categorie non possono beneficiare del finanziamento attraverso il PNRR;
- in data 28 settembre 2021 è stato emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica il DM contenente gli indirizzi per la presentazione dei progetti atti alla promozione dell’economia circolare in coerenza dell’applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do Not Significant Harm (DNSH). In allegato 1, si precisa che gli interventi quali inceneritori o utilizzo di combustibili derivati da rifiuti non rispettano il principio DNSH e non sono ammissibili al finanziamento essendo contrari alle politiche UE di promozione dell’economia circolare;

DATO ATTO CHE:

- in data 13 settembre 2021, con deliberazione n. 55, il Consiglio Comunale di Monselice, ai sensi e per effetti di cui all’art. 19 delle norme di attuazione del Piano ambientale del Parco Colli Euganei, ha approvato all’unanimità lo schema di convenzione tra detto ente, Comune e società proprietaria della cemeniteria, che stabilisce all’articolo 5 che la gestione della cemeniteria “si impegna a non utilizzare, fino a scadenza dell’attuale A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) combustibili derivati dal trattamento di rifiuti urbani o speciali, comunque questi siano classificati (a mero titolo di esempio: CSS o Combustibile Solido Secondario, CdR o Combustibile da Rifiuto, Carbonext), anche se l’introduzione di tali prodotti dovesse essere ricondotta alla fattispecie di “modifica non sostanziale” all’A.I.A. medesima. Tale impegno è assunto anche in considerazione di quanto già espresso dalla Commissione V.I.A. nella relazione istruttoria del 02/08/2016 che evidenziava come l’uso di combustibili caratterizzati da alto tenore di cloro comporti un potenziale aumento della formazione di PCDD-F (Diossine e Furani)”;
- con nota prot. n. 14655 del 22.11.2021, a firma del Presidente e del Vice-Presidente, il Parco Regionale dei Colli Euganei ha inviato alla Regione Veneto una richiesta di mozione per impegnare la Giunta regionale a chiedere, per conto della Regione stessa, agli Organi competenti di modificare la normativa nazionale del CSS vietando nelle aree protette;
- l’articolo 19, comma 3 delle norme attuative del Piano ambientale del Parco regionale del Colli Euganei prevede che *“Per quanto concerne le cemeniterie esistenti (...) per le quali è prevista la approvazione di progetti di intervento unitario ai sensi dell’articolo 36, l’Ente (Parco regionale dei Colli Euganei) potrà sollecitare la conclusione di accordi di programma con la Regione, il Ministero dell’ambiente, i comuni e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il coordinamento delle azioni di contenimento dell’impatto ambientale e paesistico e per concertare, con le aziende stesse, strategie di adeguamento, ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e degli impianti”;*

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il presente atto non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politica.

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

- 1) a farsi parte attiva presso gli Organi di Governo competenti, quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Provincia di Padova e il Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei, affinché intervengano a vietare l'utilizzo di combustibili derivati dal trattamento di rifiuti urbani o speciali, comunque questi siano classificati (CSS o Combustibile Solido Secondario, CdR o Combustibile da Rifiuto, Carbonext, etc.) nel Parco Regionale dei Colli Euganei e in tutte le aree protette;
- 2) a risollecitare tutti i soggetti interessati, per la prosecuzione del tavolo di confronto previsto dall'art. 19 del Piano Ambientale, al fine di definire un accordo di programma con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, fissata nel settembre 2029, individuando un piano di investimenti in attività compatibili con il Parco Regionale che preveda la riconversione del ciclo a caldo e la salvaguardia occupazionale;
- 3) ad inoltrare la presente mozione a tutti i Comuni appartenenti al Parco Regionale dei Colli Euganei ed ai Comuni limitrofi, quali il Comune di Pozzonovo, di Sant'Elena, di Pernumia, di San Pietro Viminario, Tribano, Due Carrare e di Solesino, con l'invito ad adottare un analogo provvedimento.
- 4) Dopo discussione sull'argomento, i cui contenuti sono riportati nel verbale allegato sub A);

Con voti FAVOREVOLI 9 – CONTRARI 0 – ASTENUTI 0 espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
2. di disporre la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente, unitamente ai relativi allegati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.;
3. di disporre l'inserimento nell'elenco dei provvedimenti degli organi politici all'interno dell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.